

Sezione Fallimentare, nella procedura n. 459/2018 introdotta ai sensi della precitata legge, di ammissione al piano del consumatore.

Con ricorso depositato il 04.04.2019 e ritualmente notificato alle controparti creditrici (UNICREDIT S.P.A. e SANDADER CONSUMER BANK), [REDACTED], sul presupposto della sussistenza del duplice requisito soggettivo ed oggettivo ai fini dell'ammissione della propria alla procedura di cui alla L. n. 3/2012 (piano del consumatore) ha interposto reclamo avverso il provvedimento di inammissibilità, emesso dal Tribunale di Nocera Inferiore, Sezione Fallimentare, il 26.03.2019, chiedendone la revoca e, previa sospensione della procedura esecutiva n. RGE 32/09 in corso e pendente innanzi al Tribunale di Salerno, ha chiesto trasmettersi gli atti ad altro giudice della medesima sezione per dare nuovamente corso alla procedura in esame.

Il Tribunale Fallimentare, a tale riguardo, ha ritenuto che la proposta del piano del consumatore, pur dando atto che il consumatore avesse assunto le obbligazioni con diligenza ed in modo proporzionato alla capacità di adempierle, ha rigettato detto piano ritenendo come il professionista incaricato della gestione della crisi, Dott. Alfonso De Prisco, non abbia chiaramente indicato quali siano state le cause dell'indebitamento e le ragioni del debitore circa l'incapacità di adempiere alle proprie obbligazioni.

In particolare, facendo riferimento alla relazione dell'OCC, ha rilevato come non è stato adeguatamente chiarito quali sarebbero state le ragioni del debito contratto con i sig.ri [REDACTED], [REDACTED] in relazione ad un contenzioso con le stesse introdotto, dal quale poi, sarebbe scaturita la procedura esecutiva immobiliare n. 32/2009 – tuttora in corso, stante la surroga di UNICREDIT – che avrebbe aggravato le cause della crisi.

Inoltre, ha altresì stabilito come dagli atti non sarebbe emersa alcuna sopravvenuta ed imprevedibile variazione reddituale tra il momento in cui i contratti sono stati conclusi (anno 2007 quanto al mutuo ipotecario contratto con la UNICREDIT, anno 2015 quanto al finanziamento concesso dalla SANDANDER) e quello sussistente al momento dell'approvazione del piano ed ha rilevato come la morte del marito, [REDACTED], avvenuta il 13.06.2017 come da certificato in atti (*doc. n.6 produzione di parte reclamante in primo grado*), sarebbe intervenuta dopo che già il credito maturato dalla UNICREDIT era stato segnalato a sofferenza (*mele di settembre nel 2016, pag. 13 informazione centrale rischi BANCA D'ITALIA, doc. allegato al fascicolo di primo grado*).

Infine, ha ritenuto come l'alternativa liquidatoria, rispetto al piano del consumatore, fosse più conveniente per il creditore ipotecario, vista la stima in Euro 183.600,00 del valore di presumibile realizzo dalla vendita forzata (stima del 2009) e, preso atto del credito di Euro 117.000,00 vantato dal creditore privilegiato UNICREDIT nonché della previsione del soddisfacimento del credito, nel piano, nella complessiva somma di Euro 88.001,03, ritenuta pertanto inadeguata in quanto sensibilmente inferiore al presumibile valore di realizzo come sopra indicato.

I creditori UNICREDIT S.P.A. e SANDANDER CONSUMER BANK, pur ritualmente evocati in giudizio, non si sono costituiti.

All'udienza del 30.07.2019 il procuratore della reclamante insisteva per l'accoglimento del reclamo ed il Collegio riservava la decisione.

Ciò premesso, il reclamo è fondato per le ragioni che seguono.

Preliminarmente, verificata la ritualità della notifica, va dichiarata la contumacia dei creditori, pur evocati in giudizio, UNICREDIT S.P.A. E SANDANDER CONSUMER BANK.

Venendo al merito, il Tribunale, sulla base della documentazione prodotta, con riguardo al primo profilo di criticità sollevato dal giudice di prime cure, ritiene invero che l'OCC e, a monte, il reclamante, abbia adeguatamente dato conto di quali siano state le cause dell'indebitamento della [REDACTED].

A tal fine, la circostanza che non siano state adeguatamente documentate le ragioni del contenzioso, conclusosi con l'esperimento di una procedura esecutiva immobiliare (la n. 32/2009 tutt'oggi in essere), che quivi si vorrebbe sospendere, nei confronti dei Sig.ri [REDACTED], *ex post*, deve invero ritenersi superato dal soddisfacimento del debito ivi contratto, atteso come sia l'attestatore che il giudice di prime cure hanno enunciato l'esito a loro favorevole della controversia esecutiva, vista, peraltro, la surroga nelle loro ragioni creditorie da parte di UNICREDIT.

Conseguentemente, il concetto di "causa" dell'indebitamento come richiamato dalla L. n. 3/2012 – con riguardo a quello specificatamente indicato dal giudice di prime cure quale debito – va valutato ai fini dell'ammissione del piano solo se ed in quanto il debito risulti, almeno in parte, ancora in essere e, pertanto, potenzialmente riconducibile alla categoria di debiti presi in considerazione dal piano del consumatore.

Nel caso di specie, pertanto, preso atto che il debito derivante dal contenzioso incardinato contro i Sig.ri [REDACTED] è stato soddisfatto, giusta, peraltro, la surroga di UNICREDIT, è solo con riguardo a tale debito residuo, parimenti oggetto del piano stesso unitamente a quello in essere con SANDANDER (essendo, *medio tempore*, le cartelle di pagamento del modesto credito di AGENZIA DELLE ENTRATE state rottamate per la complessiva somma di Euro 534,06, come documentato in atti e dichiarato a verbale di udienza del 12.10.2018, innanzi al giudice della Sezione Fallimentare, dal legale dell'Agenzia delle Entrate), che occorrerà valutare quali siano state, all'epoca, le cause dell'indebitamento e della necessità di contrarre i suindicati prestiti.

Sennonché, sotto tale ultimo profilo, come sottolineato dall'OCC e come, peraltro, pacificamente rilevato anche dal Giudice di prime cure, la [REDACTED], unitamente al marito, all'epoca della sottoscrizione del mutuo risalente all'anno 2007 e del successivo finanziamento, possedevano certamente la capacità economica per far fronte sia alle rate del mutuo che a quelle del successivo finanziamento del 2015.

Infatti, il reddito mensile della famiglia [REDACTED] si attestava intorno ad circa Euro 3.500,00 (per complessivi Euro 40.404,00 annui circa) cosicché lo stesso era sicuramente più che idoneo a far fronte sia ai debiti con le banche che, parimenti, ad assicurare le spese mensili di vita quotidiana.

Sotto tale ultimo profilo, pur giustamente criticato dal Giudice di prime cure – vista la carenza documentale ed espositiva della relazione del professionista in caricato – questi, in un primo momento, non ha dato adeguato conto della descrizione analitica delle spese sostenute, all'epoca come oggi, dalla famiglia [REDACTED] (oggi, dalla [REDACTED], vista la dipartita del marito), ma con la relazione integrativa successivamente depositata ed in atti ha provveduto a tale incombenza, così chiarendo, anche sotto il profilo della *fattibilità/sostenibilità*, l'idoneità del piano a soddisfare adeguatamente i creditori, avuto riguardo alle spese di vita quotidiana come debitamente documentate ed all'attuale reddito posseduto dalla [REDACTED] dopo il decesso del marito.

D'altronde, a tale riguardo, la necessità di valutare le *“cause dell'indebitamento e le ragioni dell'incapacità di adempiere le obbligazioni”* partono da un evidente presupposto: la sussistenza di un'effettiva incapacità patrimoniale nel sostenere il debito contratto che, conseguentemente, porta il giudice a dover vagliare, compiutamente, il requisito soggettivo della *“meritevolezza”*, onde poter accertare se il debitore, all'epoca in cui ha contratto i propri debiti, lo ha fatto senza la ragionevole prospettiva di adempierli.

Nel caso di specie, invece, come già osservato e come peraltro anche riportato nel piano del consumatore, nel momento in cui il debito residuo nei confronti dei Sig.ri [REDACTED] è stato soddisfatto, la valutazione della *“meritevolezza”* va necessariamente circoscritta al debito residuo nei confronti della UNICREDIT e della SANDANDER e, accertato come il reddito mensile fosse all'epoca (come peraltro, finanche oggi) più che idoneo a soddisfarlo, il piano del consumatore, almeno sotto il profilo soggettivo, avrebbe dovuto essere ritenuto approvabile.

D'altronde la reclamante, con riguardo all'ulteriore profilo relativo all'insussistenza di cause sopravvenute ed imprevedibili di modifica del reddito del debitore istante, ha peraltro fornito prova – come peraltro attestato dall'OCC – delle ragioni della sopravvenuta impossibilità di adempiere i debiti all'epoca (nel 2007 quanto al mutuo, nel 2015 quanto al finanziamento) contratti, poiché, dopo la morte del [REDACTED], il reddito della moglie si è ridotto da circa Euro 3500,00 sino ad Euro 2.286,00, in quanto tale certamente non idoneo a sostenere le rate debitorie mensili ed ammontanti ad Euro 1.628,00 che, unitamente alle spese mensili di Euro 1.103,40 come analiticamente indicate nella relazione integrativa, hanno superato sensibilmente quanto da lei oggi percepito mensilmente.

Conseguentemente, come peraltro riscontrato dal Giudice di prime cure, all'epoca della sottoscrizione del mutuo con UNICREDIT e del successivo finanziamento con SANDANDER la famiglia [REDACTED] – sino al decesso di questi – era certamente in grado di far fronte ai ratei mensili di debito, stante il reddito – lo si ripete – di circa Euro 3.500,00 percepito. Se, invece, la [REDACTED] non è stata più in

grado di far fronte ai debiti contratti, ciò è stato causato principalmente dalla morte del marito, vista l'evidente contrazione reddituale che ne è derivata.

Infine, va precisato come la segnalazione al CRIF, pur sussistente nell'anno 2016, è peraltro contemporanea ai certificati medici e di ricovero, i primi risalenti proprio all'anno 2016 e che, a far data dal mese di settembre 2016 (mese ed anno, parimenti, della segnalazione al CRIF), hanno chiaramente evidenziato come il [REDACTED] soffrisse di gravissimi problemi di salute – che, poi, l'anno portato al decesso – e che, oltre a causarne il ricovero, hanno certamente comportato l'esborso di danaro per sostenere finanziariamente le cure somministrategli.

Conseguentemente, non si ravvisano, *ex ante* ed al momento della formazione dell'esposizione debitoria, come anche *ex post* in seguito al decesso del marito, ragioni ostative all'accoglimento del proposto reclamo con riguardo al requisito soggettivo come sopra evidenziato.

D'altronde, a non diverse conclusioni deve pervenirsi con riguardo alla convenienza del piano del consumatore rispetto all'alternativa liquidatoria del bene posseduto dalla famiglia [REDACTED], all'epoca dei fatti risalente all'anno 2009, come da perizia di stima dell'immobile in atti, la quale ne quantificava il valore complessivo Euro 183.600,00 a fronte del credito di Euro 88.001,30 di realizzo dal piano del consumatore per il creditore privilegiato (ed Euro 9.795,69 quanto al creditore chirografario SANDANDER), come attestato dall'OCC.

Al di là dell'evidente scarto di valore, non può sottacersi come l'unico bene immobile posseduto dai coniugi [REDACTED] – ora dalla [REDACTED] – ha, nel corso del tempo della procedura esecutiva, (pendente, lo si ripete, sin dal 2009), comportato vari tentativi di vendita che, alla data del reclamo, hanno comportato un ribasso del prezzo di aggiudicazione sino ad Euro 84.951,71 quindi già inferiore rispetto alla più conveniente previsione di soddisfacimento indicata dal piano, sino a scendere ulteriormente ad Euro 72.208,94, come documentato dall'avviso di vendita del 13.05.2019, prodotto in atti.

Pertanto, appare evidente, come, alla luce delle precitate considerazioni – ed al di là della condivisibile, in linea di principio, considerazione del Giudice di prime cure per la quale la gara più offerenti ben potrebbe portare ad un'aggiudicazione ad un prezzo superiore rispetto a quello poc'anzi indicato – il piano del consumatore risulti, *ictu oculi*, sicuramente più conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria, poiché consentirebbe al creditore privilegiato di ottenere un credito maggiore rispetto a quello che conseguirebbe dalla vendita dell'immobile ed a quello chirografario (SANDANDER) di conseguire il soddisfacimento di almeno il 40% del credito vantato.

D'altronde – ma sotto tale profilo non è stata sollevata criticità alcuna né dal professionista incaricato, né, parimenti, dal giudice di prime cure – a fronte di un reddito mensile di Euro 2.286,00, derivante dalla pensione propria unitamente a quella di reversibilità integrativa, percepita per la morte del marito, la

██████████ è certamente in grado di sostenere sia le spese fisse mensili di vita quotidiana, ammontanti ad Euro 1.103,40, sia, altresì, quello derivanti dalle rateo debitorio previsto dal piano e complessivamente ammontante ad Euro 1.141,91, con previsione di soddisfacimento integrale del debito in un arco temporale di circa otto/dieci anni, sicuramente congruo rispetto all'esposizione debitoria maturata e, soprattutto, avuto riguardo al reddito sicuro della ██████████, proveniente da emolumenti previdenziali.

Da ultimo, giova altresì evidenziare come anche la sola circostanza che la procedura esecutiva pende, innanzi al Tribunale di Salerno, dal lontano 2009 e che, ad oggi, non ha portato a nessuno risultato positivo, atteso come l'unico bene pignorato, la casa familiare, risulta ancora invenduto, è più che probabile che subirà un ulteriore deprezzamento rispetto a quello, sicuramente consistente, da ultimo effettuato.

Pertanto, anche sotto il profilo del requisito oggettivo, richiesto dalla normativa invocata, il presente reclamo appare meritevole di accoglimento.

Va, infine, chiarito come sia il potere sospensivo della procedura esecutiva n. 32/2009, invocato *ex art. 12bis c II L. n. 3/2012*, sia, altresì, la fissazione dell'udienza per l'omologa del piano prevista dalla precitata legge, non possono che essere rimessi alla deliberazione del giudice monocratico fallimentare investito della procedura (il quale, con provvedimento del 05.09.2018, peraltro, già aveva disposto in tal senso), al quale, pertanto, il fascicolo, unitamente al provvedimento in oggetto, andrà restituito, atteso come tutta la procedura prevista dal piano del consumatore, di cui alla precitata legge, è chiaramente riservata al giudice monocratico fallimentare che detta procedura ha già seguito.

D'altronde non emergono altresì ragioni ostative alla rimessione del fascicolo allo stesso giudice che ha emesso il provvedimento poi revocato, atteso come, alla luce degli esiti di cui al presente reclamo, questi ben potrà effettuare una nuova valutazione dei fatti posti a sostegno della domanda.

Pertanto, previo accoglimento del reclamo e revoca del decreto del Tribunale Fallimentare del 26.03.2019, emesso nella procedura di cui all'RG. 459/2018 si dispone la restituzione del fascicolo al giudice Fallimentare dell'intestato Tribunale, Dott.ssa Bianca Manuela Longo, affinché provveda a valutare l'opportunità di sospendere la procedura esecutiva (la cui vendita è fissata per il 18.09.2019), concorrendone le condizioni di legge, nonché di fissare nuova udienza per una nuova valutazione del piano del consumatore.

P.Q.M.

Il Tribunale di Nocera Inferiore, sezione feriale, nell'intestata composizione Collegiale,

definitivamente pronunciando sul reclamo proposto da [REDACTED] avverso il provvedimento di rigetto del piano del consumatore, avvenuto con provvedimento del giudice fallimentare del 26.03.2019 nella procedura di cui all'RG n. 459/2018, così provvede:

dichiara la contumacia di UNICREDIT S.P.A. e SANDANDER CONSUMER BANK;

accoglie il reclamo per le ragioni di cui in parte motiva e, per l'effetto,

revoca il decreto emesso il 26.03.2019 dal Tribunale di Nocera inferiore, Sezione Fallimentare, nella procedura di cui all'RG n. 459/2018, di ammissione del piano del consumatore, ex L. n. 3/2012, da parte di [REDACTED].

Manda la Cancelleria per la solerte trasmissione del fascicolo, unitamente al presente provvedimento, alla Sezione Fallimentare dell'intestato Tribunale, Giudice Dott.ssa Bianca Manuela Longo, affinché provveda agli incumbenti di cui all'*art. 12 bis della Legge n. 3/2012*.

Nocera Inferiore, 30/07/2019

Il Giudice relatore ed estensore
dott. Simone Iarbone

Il Presidente
dott. Francesco Ruggiero

